



**Tribunale Ordinario di Modena**

(SEZIONE SECONDA CIVILE)

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1091/2025**

tra

*Parte\_1*

ATTORE

e

*Controparte\_1*

CONVENUTO

Oggi **19 febbraio 2026** innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.

All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.

**Il Giudice**

(dott. Roberto Masoni)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
(SEZIONE SECONDA CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di

I Grado iscritta al n. r.g. **1091/2025** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI MARCO e dell'avv. DEASTI ALBERTO (*C.F.\_1*); *Parte\_2* (*C.F.\_2*); , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 23 MILANO presso il difensore avv. BERGAMASCHI MARCO

ATTORE

**Contro**

*Controparte\_1* C.F. *P.IVA\_2*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I.** *Parte\_1* ha opposto il decreto ingiuntivo pronunciato ad istanza di *Controparte\_1* con sede in Moldavia portante condanna al pagamento della somma di €

36.350,80. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.

La convenuta opposta non si è costituita in giudizio.

**II.** L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.

Assume l'istante che le condizioni generali di contratto inter partes in data 28 gennaio 2022 conterrebbero una clausola arbitrale: che devolve *"qualsiasi controversia ad una commissione arbitrale istituito presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la parte ricorrente"*. Si stabilisce che, prima di attivare tale procedura, le parti si impegnano *"ad effettuare un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio del luogo dove il fornitore alla sua sede nel termine di 30 giorni dall'insorgere della contestazione"* (art. 17).

L'eccezione di arbitrato è fondata e va accolta.

In tal caso, stante la volontà pattizia espressa dalle parti di devolvere in arbitrato la controversia tra loro insorta, il giudice deve dichiarare la propria incompetenza (v. art. 819 ter c.p.c.), previa revoca del monito.

L'eccezione in quanto fondata è pertanto accolta.

Va con ciò dichiarata l'incompetenza dell'Ufficio adito per essere competente l'arbitro.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da *Parte\_1* con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 3 marzo 2025,

1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7500 (di cui € 500 per anticipazioni), oltre accessori di legge.

Modena lì, 19 febbraio 2026

**Il Giudice**

(dr. Roberto Masoni)